

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 90

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - PIANO

il 16 dicembre 2019

Nuovo ordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) della Regione autonoma della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente disegno di legge intende aggiornare la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), mediante una sostanziale riscrittura della legge medesima.

A distanza di oltre 30 anni dalla sua approvazione, si può ben dire che questa legge si è dimostrata importante e significativa. È stata, a suo tempo, espressione di una innovativa consapevolezza politica e culturale sui temi dell'ambiente naturale e della sua tutela ed ha regolato complessivamente in modo sufficientemente efficace l'istituzione e il funzionamento del Corpo forestale della nostra Regione.

La svolta fondamentale che la pubblica amministrazione nazionale e regionale ha registrato con l'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), mediante l'introduzione di istituti giuridici tipici del lavoro privato, ha visto anche il radicale cambiamento del rapporto di lavoro per il personale del CFVA che, a differenza dell'omologo personale del disciolto Corpo forestale dello Stato (rimasto nel regime pubblicistico). Aderì, allora, al nuovo regime privatistico introdotto nell'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Questa scelta, innovativa per quel periodo, ha manifestato nel tempo l'esigenza di introdurre anche per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale quegli istituti tipici di un moderno corpo di polizia regionale con elevata competenza tecnica che da sempre lo ha contraddistinto e sulla scorta di tali considerazioni questo Consiglio regionale, con la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), ha voluto inserire nell'ordinamento regionale la

previsione di una riforma del CFVA, mediante una disciplina organica che ne riconosca la specialità, in armonia, ove compatibili, con le norme ordinamentali dei corpi di polizia statale che recentemente hanno inglobato, a vario titolo, le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato.

Sulla scorta di tali moderne previsioni normative, ed in applicazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), appare estremamente necessario ed urgente adottare un gruppo coerente di modifiche ed integrazioni mediante la riscrittura del testo vigente della legge n. 26 del 1985, in modo tale da renderlo un vero e proprio testo unico che istituisca e disciplini il nuovo CFVA.

Il presente disegno di legge consta, a tal fine, di un numero significativo di articoli, tale da rendere il testo completo ed organico, adeguando e modernizzando tutti gli aspetti della materia. Entrando nello specifico:

il titolo I introduce i principi generali.

Il capo I prevede il nuovo ordinamento generale del CFVA.

L'articolo 1 specifica la natura giuridica e le funzioni ed i compiti istituzionali affidati al CFVA, ampliandoli e meglio caratterizzandoli, mentre l'articolo 2 definisce l'organizzazione del CFVA al fine di renderla più moderna e razionale.

Il titolo II istituisce e organizza la carriera dei funzionari del CFVA specificando i ruoli dei dirigenti e dei Funzionari all'interno del CFVA.

L'articolo 3 prevede l'istituzione delle nuove qualifiche del ruolo dei dirigenti del CFVA, in armonia con il previgente decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) di riordino dell'allora Corpo forestale dello Stato. La tabella 6 prevista dal comma 2 contiene la nuova dotazione organica dei dirigenti; in particolare si prevede una riduzione dei dirigenti dagli 11 attuali ai 9 futuri. Si ritiene infatti che le strutture periferiche di livello dirigenziale (ispettorati ripartimentali) debbano essere ricondotte a 4 rispetto alle attuali 7: le sedi degli ispettorati ripartimentali da mantenere devono essere quelle ubicate nei capoluoghi di provincia "storici", ovvero Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, cioè quei capoluoghi dove sono presenti anche le principali strutture statali (prefetture, questure, ecc.) e regionali. Gli ispettorati ripartimentali riclassificati al livello direttivo, assumono la denominazione di ispettorati distrettuali. Restano, inoltre, di livello dirigenziale anche i 3 servizi centrali della direzione generale del CFVA ed assume livello dirigenziale la nuova direzione scuola del corpo.

Dall'articolo 4 all'articolo 6 sono previste le modalità di nomina a primo dirigente, le modalità di concorso per accedere alla qualifica di primo dirigente e quelle per la promozione a dirigente superiore.

Il capo II analizza, istituisce ed organizza la carriera dei funzionari, ruolo direttivo del CFVA.

Dall'articolo 7 all'articolo 12 sono previsti l'istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del CFVA, le modalità d'accesso allo stesso ruolo e le funzioni ad essi assegnate, le regole per la partecipazione al corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo degli stessi funzionari e le modalità per procedere alle dimissioni dallo stesso corso formativo, nonché le procedure per le promozioni alle qualifiche superiori ed il conferimento, a titolo onorifico, di qualifiche superiori al momento della cessazione del servizio, qualora nel quinquennio precedente lo stesso personale abbia prestato servizio senza demerito.

Il capo III contiene disposizioni comuni, transitorie e finali per i ruoli direttivi e dirigenti.

Gli articoli 13 e 14 dispongono rispettivamente affinché il personale sia costantemente sottoposto ad aggiornamenti professionali e stabiliscono l'ordine gerarchico fra gli appartenenti al CFVA.

Il titolo III tratta della carriera del personale non dirigente e non direttivo del CFVA.

Al capo I si prevede il riordino dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo del CFVA.

L'articolo 15 definisce l'istituzione dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo CFVA, determinando, nella tabella D) allegata, le dotazioni organiche dei ruoli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori del CFVA e l'equiparazione delle stesse qualifiche a quelle appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato, ovvero alle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

Negli articoli dal 16 al 19, si prevede l'istituzione del ruolo agenti ed assistenti, le modalità di assunzione degli agenti nel CFVA, la nomina ad allievo agente, le funzioni assegnate al personale del ruolo agenti e le promozioni alle qualifiche superiori.

Negli articoli dal 20 al 24 si prevede l'istituzione del ruolo dei sovrintendenti, le funzioni assegnate al personale del ruolo sovrintendenti, la nomina a vicesovrintendente e le modalità di conseguimento delle promozioni alle qualifiche superiori.

Negli articoli dal 25 al 34, si prevede l'istituzione del ruolo degli ispettori e dell'articolazione nelle rispettive qualifiche, nonché le funzioni assegnate allo stesso personale. Si prevedono, inoltre, le modalità di accesso e di nomina a vice ispettore attraverso concorso pubblico e concorso interno, le modalità di frequenza al corso di formazione e di conseguimento delle promozioni alle qualifiche superiori, fino alla qualifica di sostituto commissario.

Il capo II detta disposizioni comuni e transitorie per il ruolo dirigenti, per il ruolo direttivi e per i ruoli non dirigenti e non direttivi.

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 dettano le modalità di primo inquadramento, rispettivamente, nel ruolo dei dirigenti, nel ruolo direttivo dei funzionari, degli ispettori, nel ruolo degli agenti ed assistenti e nel ruolo dei sovrintendenti del CFVA.

Gli articoli 39 e 40 specificano, rispettivamente, le modalità di conferimento delle promozioni per meriti straordinari in favore del personale del CFVA, nonché le decorrenze delle stesse promozioni.

Il titolo IV detta norme in materia di trattamento economico per tutto il personale del CFVA.

Il capo I prevede le modalità di attribuzione del trattamento economico.

L'articolo 41 prevede l'equiparazione del trattamento economico del personale del CFVA con il pari qualifica del previgente personale del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, in analoga situazione di stato.

L'articolo 42 prevede introduzione del sistema dei parametri stipendiali anche per il personale del CFVA, in analogia con i pari qualifica del disciolto Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, in analoga situazione di stato ed all'articolo 43 si determinano gli effetti dell'introduzione del sistema dei parametri stipendiali e le relative decorrenze per il personale del CFVA.

L'articolo 44 regola la corresponsione del trattamento economico accessorio, mentre gli articoli 45 e 46 dettano disposizioni transitorie in materia di trattamento economico del personale del ruolo dirigente e non dirigente.

Il capo II prevede disposizioni varie e finali.

L'articolo 47 detta norme in materia di utilizzazione del personale del CFVA che risulta parzialmente idoneo o inidoneo al servizio.

L'articolo 48 regola l'impiego del personale del ruolo unico regionale in servizio all'atto di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 49 prevede il riconoscimento di lavoro usurante al servizio prestato nel CFVA.

L'articolo 50 introduce la clausola finanziaria di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 51 detta disposizioni in materia di mobilità, ricompense e varie.

L'articolo 52 prevede l'abrogazione di norme in contrasto con la presente legge.

L'articolo 53 detta disposizioni in materia di entrata in vigore della norma.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Principi generali

Capo I

Ordinamento generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Art. 1

Natura giuridica, funzioni e compiti istituzionali

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna è un corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema sardo, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere.

2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Svolge, inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti espletati in campo nazionale e già propri del Corpo forestale dello Stato. È struttura operativa regionale di protezione civile.

3. Fatte salve le attribuzioni degli enti statali e locali, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge le funzioni di rilievo regionale e nazionale, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenza in materia di:

- a) tutela e salvaguardia dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pub-

- blici e degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- b) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia forestale;
 - c) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di pesca nelle acque interne e marittime;
 - d) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
 - e) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia fluviale e idraulica;
 - f) coordinamento delle operazioni, prevenzione e repressione degli incendi boschivi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane e attività consultive e statistiche connesse, in armonia con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente in materia di caccia e tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale e valutazione del danno ambientale;
 - h) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - i) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale e repressione dei traffici e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
 - j) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e della relativa normativa comunitaria, su delega dell'Autorità nazionale

- CITES;
- k) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
 - l) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
 - m) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale: approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;
 - n) pubblico soccorso e interventi di rilievo regionale di protezione civile su tutto il territorio regionale;
 - o) collaborazione nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
 - p) ogni altro compito assegnatogli da leggi o regolamenti.

Art. 2

Organizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con organizzazione ed organico distinti da quello dell'Amministrazione regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza per quanto concerne il concorso nell'ordine pubblico e pubblica sicurezza e la collaborazione funzionale con la Direzione generale della protezione civile per le questioni inerenti il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale alla quale è pre-

posto un dirigente generale che assume la denominazione di Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nominato con le modalità di cui all'articolo 3.

3. L'articolazione degli uffici centrali e periferici è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione gli uffici centrali e periferici assumono la seguente articolazione:

- a) una direzione generale con sede in Cagliari;
- b) una unità operativa di livello dirigenziale denominata direzione della Scuola regionale del Corpo forestale con sede a Nuoro;
- c) unità operative territoriali di livello dirigenziale denominate ispettorati provinciali, che operano alle dipendenze della direzione generale, ciascuna nel proprio ambito territoriale, aventi sede nei capoluoghi di provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;
- d) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale, denominate ispettorati distrettuali che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- e) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate ispettorati territoriali per l'ambiente presso i parchi nazionali per l'applicazione, sul territorio regionale, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- f) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, "Nipaf" che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- g) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate stazioni forestali che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere b) e c), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- h) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate basi operative navali che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere b) e c), ciascuna nel proprio ambito territoriale;

- i) unità operative centrali e territoriali di livello non direttivo denominate rispettivamente sala operativa regionale, che opera alle dipendenze dell'unità di cui alla lettera a), e sale operative ripartimentali, che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b);
- j) unità operative centrali e territoriali di livello non direttivo istituite dalla direzione generale su particolari materie di competenza istituzionale che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere b) e c), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- l) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate reparti ippomontati che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- m) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate sezioni di polizia giudiziaria che operano alle dipendenze gerarchiche ed amministrative delle unità di cui alla lettera b), ove costituite, ed alle dipendenze funzionali delle Procure della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- n) unità operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate gruppo di analisi ed uso del fuoco, "GAUF" che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- o) una unità operativa centrale di livello direttivo con sede a Cagliari e unità operative territoriali di livello non direttivo denominate gruppo formazione e addestramento armi (istruttori di tiro e armaioli), che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale in raccordo con l'unità centrale;
- p) una unità operativa centrale di livello direttivo con sede a Cagliari e unità operative territoriali di livello non direttivo denominate gruppo educazione ambientale, che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale in raccordo con l'unità centrale;
- q) una unità operativa centrale di livello diret-

tivo non dirigenziale denominata URP-Corpo forestale, con funzioni di pubbliche relazioni e ufficio stampa con sede a Cagliari.

- r) unità operative territoriali di livello non direttivo denominate URP-Corpo forestale, con funzioni di pubbliche relazioni e ufficio stampa: che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale in raccordo con l'unità centrale.

4. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica della direzione generale di cui al comma 3, lettera a), sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il numero, l'organizzazione, il funzionamento, le circoscrizioni territoriali e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'organizzazione, il funzionamento e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 3, lettera i), sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'emanazione del provvedimento di intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 4 del 2011.

7. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale conserva l'attuale dotazione organica complessiva di 1.380 unità, ripartite secondo l'allegata tabella A. È istituito il ruolo del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, distinto ed autonomo dal ruolo unico regionale.

8. È istituita, con sede a Nuoro, la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggior-

namento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale. Alla direzione dell'istituto di formazione è preposto un dirigente che assume la denominazione di direttore della scuola. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento, l'attività formativa e la dotazione organica della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste dai titoli II, III e IV.

10. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale al quale l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza attribuisca la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), è autorizzato a portare le armi in dotazione e, nell'ambito del territorio regionale, ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

11. L'armamento in dotazione individuale e di reparto è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

12. Il regolamento di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. L'uniforme del personale e la livrea dei veicoli di servizio sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con le corrispondenti dotazioni già proprie del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile. Il medesimo decreto prevede l'istituzione ed il funzionamento di una specifica commissione mista, parte pubblica e parte sindacale, che esprime parere vincolante in materia di adozione delle uniformi e dei veicoli di servizio.

14. È istituito il Nucleo cinofilo antiveleno del Corpo forestale e di vigilanza ambientale denominato Nucleo cinofilo antiveleno Cfva, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. È istituito il gruppo sportivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale denominato Gruppo sportivo Cfva, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. È istituito il picchetto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale denominato Picchetto Cfva, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. È istituito il coro polifonico del Corpo forestale e di vigilanza ambientale denominato Coro polifonico Cfva, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. È istituito il Bollettino ufficiale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

Carriera dei funzionari del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale.

Ruolo dei dirigenti e ruolo direttivo dei funzio-
nari del Corpo forestale e di vigilanza ambianta-
le

Capo I

Carriera del ruolo dei dirigenti
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Art. 3

Qualifiche del ruolo dei dirigenti
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), ed in armonia con l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia è istituito, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, corrispondente al ruolo dei dirigenti già propri del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile, articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) primo dirigente;
- b) dirigente superiore;
- c) dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente legge.

3. Con cadenza triennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro

rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra i dirigenti superiori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Il dirigente generale che cessa dall'incarico di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale conserva la qualifica di dirigente generale e, ove non collocato in quiescenza, in deroga al comma 1, può essere inserito nel ruolo dei dirigenti regionali.

Art. 4

Nomina a primo dirigente

1 L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene per corso concorso. Al personale interno idoneo al corso concorso, è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.

2 La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regiona-

le.

5. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 5

Corso concorso per la nomina a primo dirigente

1. Il corso concorso di cui all'articolo 4 è indetto con cadenza biennale con decreto del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Le modalità del corso concorso, i requisiti di partecipazione, le modalità di ammissione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli e la nomina della commissione del corso concorso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo II

Carriera dei funzionari, ruolo direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Art. 7

Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia è istituito, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, corrispondente al ruolo direttivo dei funzionari già proprio del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile, articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- b) commissario capo forestale;
- c) commissario superiore forestale;
- d) commissario superiore forestale sostituto dirigente.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia indicato all'articolo 8 e alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 10. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

Funzioni del personale del ruolo direttivo
dei funzionari del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale

1. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle stesse attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, inoltre, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.

2. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.

3. I commissari capo forestali, i commissari superiori forestali ed i commissari superiori forestali sostituiti dirigenti, provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Espletano, inoltre, funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività

ispettive, al sistema del controllo di gestione e nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.

Art. 9

Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

- a) età non superiore a 32 anni; si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico/economico, tecnico e scientifico: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria ambientale, civile, idraulica ed informatica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 (Approvazione del regolamento sui requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia);
- d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro

che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Lo specifico diploma di laurea specialistica e l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

4. Nel limite del 20 per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 1, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1.

Art. 10

Corso di formazione iniziale per la conferma
nel ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 9 frequentano un corso di formazione iniziale presso un istituto superiore di polizia appositamente convenzionato, della durata di diciotto mesi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli ate-

nei. Il corso è articolato in un ciclo annuale ed in un tirocinio operativo presso strutture del Corpo della durata di sei mesi, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.

2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, le modalità di svolgimento dell'esame finale e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

5. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 11

Promozione a commissario superiore forestale

1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12

Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio

1. I commissari superiori forestali sostituiti dirigenti conseguono, a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei diri-

genti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori forestali che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario consegua, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.

Capo III

Disposizioni comuni, transitorie e finali per i ruoli direttivi e dirigenti

Art. 13

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.

Art. 14

Ordine gerarchico

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.

2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella

stessa qualifica, dall'anzianità di ruolo.

Titolo III

Carriera del personale non dirigente
e non direttivo del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale

Capo I

Riordino dei ruoli del personale non dirigente
e non direttivo del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale

Art. 15

Istituzione dei ruoli del personale non dirigente
e non direttivo del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2011, ed in armonia con l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 421 del 1992, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia, sono istituiti i seguenti ruoli, subordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli dei dirigenti e direttivi:

- a) ruolo degli agenti ed assistenti;
- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli ispettori.

2. Nella tabella D allegata alla presente legge sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1 e l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale con quelle già proprie del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

Art. 16

Istituzione del ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è articolato nelle seguenti quattro qualifiche: agente, agente scelto, assistente, assistente capo.

Art. 17

Nomina ad allievo agente

1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

- a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 30; non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
- b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4, della legge n. 149 del 1990;
- c) diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. L'esame può essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso.

3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per

delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

6. Gli allievi agenti frequentano, presso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, un corso di formazione della durata di nove mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi, le modalità di svolgimento del corso e quelle degli esami finali sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta del direttore della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalità possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalità di svolgimento e durata sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

7. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

Art. 18

Funzioni del personale appartenente
al ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.

Art. 19

Promozioni

1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

2. Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente.

Art. 20

Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è articolato nelle seguenti tre qualifiche:

- a) vice sovrintendente;
- b) sovrintendente;
- c) sovrintendente capo.

Art. 21

Funzioni del personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative e di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.

Art. 22

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:

- a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun biennio, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi: al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;
- b) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun biennio,

mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi: al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a "buono" con punti otto.

2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono posti in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa.

3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b) e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

Art. 23

Promozione a sovrintendente

1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24

Promozione a sovrintendente capo

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 25

Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:

- a) vice ispettore;
- b) ispettore;
- c) ispettore capo;
- d) ispettore superiore;
- e) ispettore superiore sostituto commissario.

Art. 26

Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta, collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi e alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gesti-

bili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

Art. 27

Nomina a vice ispettore

1 La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

- a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di dodici mesi: un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età; se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria; a parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;
- b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), né usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono" con punti 56.

Art. 28

Concorso pubblico

1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

- a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 32; non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
- b) diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- c) gli altri requisiti previsti dall'articolo 31, commi 1 e 3.

2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

3. La prova d'esame è preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 29

Concorso interno

1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto del Presidente della Regione.

2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico

professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 6, degli esami finali e la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto del Presidente della Regione.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 30

Corso per la nomina a vice ispettore in prova

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale di cui all'articolo 29. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 31

Promozione a ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.

Art. 32

Promozione a ispettore capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 33

Promozione a ispettore superiore

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

- a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
- b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun triennio, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 27, lettera b).

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 34

Riconoscimento della denominazione di "sostituto commissario" agli ispettori superiori

1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni biennio abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" con punti 65 o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modifiche, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, la selezione per il riconoscimento di "sostituto commissario", anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili e i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della com-

missione esaminatrice sono determinati con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. Agli ispettori superiori sostituti commissari possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono individuate le unità nell'ambito delle quali agli ispettori superiori sostituti commissari possono essere affidate le funzioni predette e ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 2.

Capo II

Disposizioni comuni e transitorie
per il ruolo dirigenti, per il ruolo direttivi
e per i ruoli non dirigenti e non direttivi

Art. 35

Primo inquadramento nel ruolo dirigenti
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Gli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con qualifica dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche del ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:

- a) nella qualifica di dirigente generale, Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il dirigente che ricopre tale incarico alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) nella qualifica di dirigente superiore, il personale in possesso della previgente qualifica di dirigente che abbia già ricoperto l'incarico di dirigente generale, secondo criteri di anzianità nella medesima qualifica e il personale in possesso della previgente qualifica di dirigente che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
- c) nella qualifica di primo dirigente, il personale in possesso della previgente qualifica

di dirigente, secondo criteri di anzianità nella medesima qualifica.

Art. 36

Primo inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Gli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della previgente area C, livelli C1, C2, C3, C4 e C5 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:

- a) nella qualifica di commissario superiore forestale sostituto dirigente gli appartenenti al previgente livello C5 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- b) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti al previgente livello C4 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- c) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti ai previgenti livelli C2 e C3 secondo criteri di anzianità nei livelli medesimi;
- d) nella qualifica di commissario forestale gli appartenenti al previgente livello C1 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo.

2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 7, comma 3, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine di appartenenza ai previgenti livelli di provenienza e, nell'ambito di questi, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo l'identificazione dei profili professionali si procede al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.

3. In fase di prima applicazione del presente articolo, il collocamento in sovrannumero di unità del ruolo direttiva dei funzionari determina una corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli subordinati.

4. I decreti di inquadramento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambien-

le sono emanati dal dirigente generale Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 7 ove compatibili e non diversamente stabilito.

Art. 37

Primo inquadramento nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. I sottufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale già inquadrati nella previgente area B, livelli B1, B2, B3 e B4, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche del ruolo ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:

- a) nella qualifica di ispettore superiore sostituito commissario gli appartenenti al previgente livello B4 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- b) nella qualifica di ispettore superiore gli appartenenti al previgente livello B3 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- c) nella qualifica di ispettore capo gli appartenenti al previgente livello B2 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- d) nella qualifica di ispettore gli appartenenti al previgente livello B1 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo.

2. In fase di prima applicazione del presente articolo, il collocamento in sovrannumero di unità del ruolo ispettori determina una corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli sottordinati.

Art. 38

Primo inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Gli assistenti ed agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale già inquadrati

nella previgente area A, livelli A1, A2, A3 e A4, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo agenti ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:

- a) nella qualifica di assistente capo con oltre otto anni nella qualifica, gli appartenenti al previgente livello A4 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- b) nella qualifica di assistente capo gli appartenenti al previgente livello A3 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- c) nella qualifica di assistente gli appartenenti al previgente livello A2 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo;
- d) nella qualifica di agente scelto gli appartenenti al previgente livello A1 secondo criteri di anzianità nel livello medesimo.

Art. 39

Promozione per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 14, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori sostituti commissari, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, è attribuito il trattamento economico del parametro superiore.

Art. 40

Decorrenza delle promozioni
per merito straordinario

1. Le promozioni di cui all'articolo 39 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riasorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla proposta decide il Presidente della Regione, previo parere della Giunta regionale.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dal presente capo, al personale interessato è attribuito il trattamento economico del parametro superiore.

Titolo IV

Trattamento economico

Capo I

Attribuzione del trattamento economico

Art. 41

Equiparazione del trattamento economico

1. Al personale del ruolo dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale spetta, sulla base dell'allegata tabella E di equiparazione, il trattamento economico in godimento per il

corrispondente personale del ruolo dirigenziale già proprio del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, in analoga situazione di stato.

2. Al personale dei restanti ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla presente legge spetta sulla base dell'allegata tabella F di equiparazione, il trattamento economico in godimento per i corrispondenti ruoli già propri del Corpo forestale dello Stato ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, in analoga situazione di stato.

3. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 10, 17 e 29 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi già proprio del Corpo forestale dello Stato ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, in analoga situazione di stato.

4. A decorrere dalla stipula del primo accordo sindacale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale inquadrato nei ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è attribuita l'indennità pensionabile equivalente a quella corrisposta ai pari qualifica e già propria del personale del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Art. 42

Sistema dei parametri stipendiali

1. A decorrere dalla stipula del primo accordo sindacale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui all'articolo 41, comma 2, sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nella tabella F allegata alla presente legge, con contestuale soppressione delle previgenti aree e livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica.

3. Con la decorrenza di cui al comma 1, il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro ed i parametri riportati nell'allegata tabella F. Il valore del punto di parametro è determinato nel primo

accordo sindacale di cui al comma 1.

4. Fermi restando i parametri stabiliti dalla presente legge, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali, a decorrere dal primo accordo sindacale e con cadenza triennale, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

Art. 43

Effetti del sistema dei parametri stipendiali

1. Con la decorrenza di cui all'articolo 42, comma 1, nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, gli scatti gerarchici e aggiuntivi e gli emolumenti pensionabili.

2. Nello stipendio non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità e l'assegno funzionale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia).

3. Gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e i contributi di riscatto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribui-

to un assegno ad personam utile ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto e della base pensionabile, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica superiore.

5. La corresponsione degli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge avviene in via provvisoria e salvo conguaglio.

6. La retribuzione individuale di anzianità non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

Art. 44

Trattamento economico accessorio

1. Per il personale dei ruoli di cui all'articolo 41, commi 1, 2 e 3, i trattamenti economici accessori sono corrisposti in relazione alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del primo accordo sindacale, in analogia con i corrispondenti ruoli del personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Art. 45

Norma transitoria sul trattamento economico del ruolo dirigente

1. In deroga alle disposizioni del titolo IV e nelle more delle decorrenze attuative di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44, il personale dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, inquadrato nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 41, comma 1, tabella F allegata alla presente legge, continua a percepire il trattamento economico fisso continuativo ed accessorio in godimento, ai sensi delle vigenti disposizioni per il corrispondente personale dirigente del Ruolo unico regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 2006/2009 del 19 marzo 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

Norma transitoria sul trattamento economico
dei ruoli non dirigenziali

1. In deroga alle disposizioni del titolo IV e nelle more delle decorrenze attuative di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44, il personale non dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, inquadrato nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e 3, tabella F allegata alla presente legge, continua a percepire il trattamento economico fisso continuativo ed accessorio in godimento, ai sensi delle vigenti disposizioni e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 1999/2001 del 15 maggio 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Disposizioni varie e finali

Art. 47

Utilizzazione del personale non idoneo

1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, giudicato assolutamente inadatto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, è destinato all'espletamento di mansioni tecniche o amministrative nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Corpo o, a richiesta trasferito nelle corrispondenti categorie professionali del ruolo unico regionale, enti od agenzie regionali, con modalità definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È, inoltre, impiegato in mansioni tecniche o amministrative all'interno del Corpo, o trasferito a richiesta nelle corrispondenti categorie professionali del ruolo unico regionale, enti od agenzie regionali, con le modalità di cui al comma 1, il personale al quale l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza revocò, per qualsiasi

causa, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972, salvo i casi di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro.

3. Il personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2, mantiene, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio.

Art. 48

Impiego del personale del ruolo unico regionale

1. Il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e nelle sue articolazioni periferiche, permane nella direzione medesima fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, fatta salva la facoltà dei dipendenti interessati di richiesta di mobilità volontaria verso altre direzioni generali del comparto e loro articolazioni periferiche, nonché enti ed agenzie, in deroga agli ordinari processi di mobilità.

2. La dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata del numero di unità trasferite a seguito della mobilità volontaria.

3. Al personale del ruolo unico regionale in servizio presso la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si applicano le norme ordinamentali del comparto di provenienza.

Art. 49

Riconoscimento dell'attività usurante

1. Al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono riconosciuti, in analogia con il medesimo personale del personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile, i benefici di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), derivanti dal riconoscimento della specificità del ruolo svolto in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti dalla vigente normativa, per la tutela dell'ambiente e del territorio e per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 volti ad introdurre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, miglioramenti nel campo della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è adottata con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede inoltre a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 50

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 26 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 51

Disposizioni varie

1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Regione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di natura regolamentare vigenti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 47, al personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale non si applicano le norme in materia di mobilità intercompartimentale. Non si applicano, inoltre, forme di lavoro part-time, né a tempo determinato.

3. Al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed agenti ed assistenti, si applicano le norme dell'articolo 13 in quanto compatibili.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 47, comma 2, l'immissione in ruolo del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è subordinato al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza da parte della competente Autorità nazionale. In difetto, l'immissione in ruolo si intende revocata e cessa ogni rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

5. Al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono attribuite ricompense analogamente a quelle già proprie del personale del Corpo forestale dello Stato, ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile, le cui modalità attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo restando il disposto dell'articolo 47, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale può, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza per il collocamento definitivo nel Comparto regionale, enti ed agenzie, con conseguente perdita irrevocabile della qualifica di agente di pubblica sicurezza, già attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972 e conseguente cessazione di ogni rapporto di lavoro con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, all'individuazione dei criteri attuativi e delle sedi di destinazione dei richiedenti. Il personale di cui al presente comma è collocato nelle corrispondenti qualifiche del Comparto regionale, enti ed agenzie, sulla scorta di apposita tabella di equiparazione allegata al decreto attuativo, con riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro e dell'anzianità maturata.

8. Qualora, all'atto del collocamento nel Comparto regionale, enti ed agenzie, l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento sia superiore a quello derivante dal

nuovo inquadramento, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico.

Art. 52

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), ad eccezione dell'articolo 22 bis, comma 1.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in fine è aggiunto: "ivi compreso il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

3. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, sono soppresse le parole: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,".

5. All'articolo 71, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, sono soppresse le parole: "e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53,".

6. Il comma 4 ter, dell'articolo 73, della legge regionale n. 31 del 1998 è soppresso.

7. È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 53

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati

Tabella A (prevista dall'articolo 2, comma 7)

Ruolo Corpo forestale e di vigilanza ambientale	UNITÀ
Dirigenti	9
Direttivo dei funzionari	80
Ispettori	111
	200
Sovrintendenti	300
Agenti ed assistenti	680
	1.380

Tabella B (prevista dall'articolo 3, comma 2)

Ruolo dirigenti Corpo forestale e di vigilanza ambientale			
Tabella di dotazione organica per il ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e di equiparazione tra le qualifiche del ruolo dirigenziale degli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale con quelle già proprie degli appartenenti al Corpo forestale dello stato ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile			
Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
C	Dirigente generale	1	Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
D	Dirigente superiore	4	Direttore di servizio centrale presso la Direzione generale (n. 3), Direttore della Scuola del corpo (n. 1)
E	Primo dirigente	4	Direttore di Ispettorato provinciale (n. 4)
		9	

Tabella C (prevista dall'articolo 7, comma 2)

Ruolo direttiva dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale	
Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione	80
Commissario capo forestale	
Commissario superiore forestale	
Commissario superiore forestale sostituto dirigente	
Tabella di equiparazione tra le nuove qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con quelle già proprie del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato ovvero delle forze di polizia ad ordinamento civile	
Corpo forestale e di vigilanza ambientale	Corpo forestale dello Stato/ forze di polizia ad ordinamento civile
Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione	Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione
Commissario capo forestale	Commissario capo forestale
Commissario superiore forestale	Vice questore aggiunto forestale
Commissario superiore forestale sostituto dirigente	

Tabella D (prevista dall'articolo 15, comma 2)

Ruolo ispettori, sovrintendenti, assistenti/agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale		
Tabella di dotazione organica per i ruoli ispettori, sovrintendente e agenti/assistenti e di equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale con quelle già proprie degli appartenenti al Corpo forestale dello stato ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile		
Corpo forestale e di vigilanza ambientale	N.	Corpo forestale dello Stato/ forze di polizia ad ordinamento civile
agente agente scelto assistente assistente capo	680	agente agente scelto assistente assistente capo
	300	vice sovrintendente sovrintendente sovrintendente capo
ispettore ispettore capo ispettore superiore	200	vice ispettore ispettore ispettore capo ispettore superiore
ispettore superiore sostituto commissario	111	ispettore superiore sostituto commissario

Tabella E (prevista dall'articolo 41, comma 1)

Tabella di equivalenza fra la previgente area degli ufficiali dirigenti ed il nuovo sistema dei ruoli per il personale dirigente Corpo forestale e di vigilanza ambientale in analogia con quelli già propri del personale dirigente appartenente al Corpo forestale dello stato ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile	
Inquadramento attuale CFVA	Nuovo inquadramento CFVA
AREA	RUOLO
UFFICIALI dirigenti	DIRIGENTI
Dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale	Dirigente generale comandante del forestale Corpo e di vigilanza ambientale
	Dirigente superiore
Dirigente	Primo dirigente

Tabella F (prevista dall'articolo 41, comma 2)

Tabella di equivalenza fra le previgenti aree e livelli del CFVA ed il nuovo sistema dei ruoli e parametri stipendiali per il personale dei ruoli direttivo funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in analogia con quelli già propri degli appartenenti al Corpo forestale dello stato ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile			
Inquadramento attuale CFVA	LIVELLI	Nuovo inquadramento CFVA	PARAMETRI
AREE		RUOLI	
UFFICIALI Area C		FUNZIONARI DIRETTIVI	
Commissario superiore forestale	C5	Commissario superiore forestale sostituto dirigente (con 8 anni nella qualifica)	156,00
Commissario superiore forestale	C4	Commissario superiore forestale	150,00
Commissario capo forestale	C3	Commissario capo forestale	144,50
Commissario forestale	C2	Commissario forestale	139,00
Vice commissario forestale	C1	Vice commissario forestale	133,25
SOTTUFFICIALI Area B		ISPETTORI	
		Ispettore superiore sostituto commissario (con 8 anni nella qualifica)	139,00
Ispettore superiore	B4	Ispettore superiore sostituto commissario	135,50
Ispettore superiore	B3	Ispettore superiore	133,00
Ispettore capo	B2	Ispettore capo	128,00
Ispettore	B1	Ispettore	124,00
		Vice ispettore	120,75
		SOVRINTENDENTI	
		Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50
		Sovrintendente capo	120,25
		Sovrintendente	116,25
		Vice sovrintendente	112,25
AGENTI/ASSISTENTI area A		AGENTI E ASSISTENTI	
Assistente capo	A4	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50
Assistente capo	A3	Assistente capo	111,50
Assistente	A2	Assistente	108,00
Agente	A1	Agente scelto	104,50
		Agente	101,25